

Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12860/2013

Disciplinare Organizzativo della Sezione INFN di Bologna

*(ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), dello Statuto dell'INFN
e dell'art.1, comma 4, del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN)*

18 luglio 2013

Art. 1 - Sezione INFN di Bologna

1. La Sezione INFN di Bologna, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a) dello Statuto dell'INFN e degli articoli 1 e 2 del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN, è Struttura scientifica avente il fine di svolgere l'attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.
2. I rapporti tra la Sezione e la locale Università degli Studi sono regolati da apposita convenzione.

Art. 2- Direzione della Sezione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, dello Statuto dell'INFN, la Direzione della Sezione è attribuita, per incarico, dal Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore della Sezione è nominato ed esercita le funzioni secondo le norme previste negli artt. 20, 21 e 23 dello Statuto dell'INFN.
3. Il Direttore della Sezione ha il compito di assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo ed amministrativo della Struttura, nel rispetto dei programmi scientifici e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo.
4. Dal Direttore della Sezione dipende, in via gerarchica e funzionale, tutto il personale INFN della Sezione ed il personale comunque assegnato alla stessa dalle Università e da altri Enti.
5. Il Direttore sovrintende altresì al personale dotato di incarichi di ricerca, di collaborazione tecnica, di associazione alle attività di ricerca dell'Istituto.
6. Almeno una volta all'anno il Direttore della Sezione convoca il personale per presentare una relazione sullo stato di avanzamento della attività e sulle relative previsioni programmatiche.
7. Il Direttore è responsabile della contrattazione decentrata locale nel rispetto della normativa di legge e degli accordi a livello nazionale.

Art. 3 - Consiglio di Sezione

1. Ai sensi degli articoli 21, comma 4 e 25, comma 1, dello Statuto dell'INFN, il Direttore della Sezione si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Sezione per:
 - a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;
 - b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento della Sezione e l'attuazione in sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) valutazione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della Struttura.

Art. 4 - Struttura Organizzativa della Sezione

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12, comma 4, lett. h) e 23, comma 1, lett. a) dello Statuto dell'Istituto e dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, la Sezione si articola come segue:
 - Servizio Amministrazione;
 - Servizio di Direzione;
 - Servizio Tecnico Generale;
 - Servizio Elettronica;
 - Servizio Progettazione Meccanica;
 - Servizio Officina Meccanica;

- Servizio Calcolo e Reti;
 - Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. Ai Servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del Direttore, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di incarico di collaborazione tecnica.
 3. I Responsabili dei Servizi rispondono al Direttore della Sezione del funzionamento degli stessi e dell'attuazione dei progetti di attività loro assegnati.
 4. Eventuali sottostrutture all'interno di un Servizio o alle dirette dipendenze del Direttore verranno eventualmente istituite con provvedimento del Direttore, sentite le organizzazioni sindacali locali ed il Consiglio di Sezione.

Art. 5 - Servizio Amministrazione

1. Il Servizio di Amministrazione della Sezione di Bologna svolge i compiti e le attività di seguito identificati, in comune con il CNAF.
2. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentiti il Direttore del CNAF ed i rispettivi Consigli di Sezione e di Centro.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata quadriennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - ragioneria;
 - gestione del bilancio e della spesa;
 - import - export;
 - contratti;
 - fondo economale;
 - patrimonio;
 - automazione delle procedure tecnico amministrative;
 - bilancio di previsione dei gruppi di ricerca e della Sezione;
 - fondi esterni
 - automezzi;
 - liquidazione missioni ed indennità;
 - mensa;
 - magazzino e trasporti;
 - assistenza sanitaria all'estero e assicurazioni;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.
4. In considerazione di esigenze funzionali sopravvenute, i Direttori della Sezione di Bologna e del CNAF, di concerto fra loro, possono riattribuire alcuni compiti ed attività fra le due strutture senza modificare l'assetto organizzativo definito in questo Discipinare.

Art. 6 - Servizio di Direzione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
3. L'incarico di cui al comma precedente ha durata quadriennale; esso può essere revocato.
4. Compiti ed attività del Servizio:
 - segreteria di direzione;
 - protocollo;
 - archivio di direzione;
 - documentazione programmi ed obiettivi;
 - Consiglio di Sezione;

- rapporti esterni;
 - convenzioni e accordi;
 - scambi internazionali;
 - rapporti con le organizzazioni sindacali;
 - segreterie scientifiche;
 - organizzazione congressi, seminari e riunioni della Sezione;
 - incarichi di ricerca, di collaborazione tecnica e di associazione;
 - concorsi;
 - assunzioni;
 - affari del personale;
 - supporto di segreteria e documentazione radioprotezionistica e sanitaria;
 - prestiti, riscatti e benefici assistenziali;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.
5. In presenza di fabbisogni straordinari o di carenze temporanee di personale, la Segreteria di Direzione del CNAF potrà contare sul supporto del Servizio di Direzione della Sezione di Bologna.
6. In considerazione di esigenze funzionali sopravvenute, i Direttori della Sezione di Bologna e del CNAF, di concerto fra loro, possono riattribuire alcuni compiti ed attività fra le due strutture senza modificare l'assetto organizzativo definito in questo Disciplinare.

Art. 7 - Servizio Tecnico Generale

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata quadriennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - servizi generali;
 - impianti tecnologici e relativa manutenzione;
 - impianti logistici;
 - assemblaggio e messa in opera, manutenzione e sviluppo dei laboratori, degli impianti, delle attrezzature e delle attività necessarie allo sviluppo, costruzione e test di rivelatori di particelle;
 - supporto agli esperimenti per la costruzione, l'installazione, la messa in opera e l'operazione dei rivelatori di apparati sperimentali in sede e nei laboratori nazionali ed internazionali;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 8 - Servizio Elettronica

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata quadriennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - progettazione elettronica:
 - CAD per PCB;
 - CAD per VLSI analogico e digitale;
 - gestione dell'hardware, del sistema operativo e degli applicativi CAD;
 - officina elettronica di Sezione;
 - elettrotecnica;
 - documentazione e consulenza su componentistica e strumentazione elettronica;
 - magazzino di elettronica;
 - assistenza agli utenti della Sezione;
 - assemblaggio, test e riparazione di circuiti e strumentazione elettronica;

- supporto agli esperimenti per l'installazione, il collaudo e la manutenzione di apparati elettronici in sede e nei laboratori nazionali ed internazionali;
- ricerca e sviluppo di nuove tecnologie elettroniche;
- compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 9 - Servizio Progettazione Meccanica

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata quadriennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - progettazione meccanica;
 - progetto e disegno di parti e sistemi meccanici con l'utilizzazione di: disegno tradizionale CAD;
 - modellazione solida;
 - analisi strutturale;
 - gestione dell'hardware e degli applicativi CAD;
 - assistenza e consulenza tecnica agli esperimenti e ai Servizi di Sezione;
 - collaborazione all'assemblaggio dei sistemi meccanici progettati e verifica funzionale dei lavori effettuati;
 - supervisione all'installazione in sito e collaudo degli apparati sperimentali;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 10 - Servizio Officina Meccanica

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata quadriennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - studio e modalità di esecuzione di parti meccaniche;
 - lavorazioni con macchine classiche, lavorazioni con macchine a controllo numerico assistite o no da calcolatori;
 - gestione dell'hardware e degli applicativi CAD/CAM;
 - manutenzione ordinaria delle macchine utensili;
 - meccanica di precisione;
 - carpenteria meccanica leggera;
 - saldature;
 - incollaggi;
 - attività di metrologia;
 - magazzino meccanico;
 - montaggio di prototipi di test;
 - assistenza agli esperimenti in sede e nei laboratori nazionali ed internazionali;
 - assemblaggio, installazione e manutenzione di apparati sperimentali;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 11 - Servizio Calcolo e Reti

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.

2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata quadriennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - management dei sistemi centrali;
 - assistenza utenti installazione e configurazione di software e hardware informatico;
 - attività di assistenza e supporto informatico agli esperimenti ed ai Servizi della Sezione;
 - collaborazione con i gruppi di ricerca per lo sviluppo del software di analisi e di acquisizione dati per esperimenti e tests;
 - sviluppo e gestione di sistemi di calcolo distribuito;
 - management delle LAN's;
 - coordinamento con INFNet;
 - coordinamento con Garr;
 - gestione dei contratti di manutenzione hardware e software, gestione e distribuzione del software/licenze, anagrafe delle apparecchiature informatiche della Sezione;
 - predisposizione documentazione multimediale, organizzazione seminari informatici;
 - partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali per la sperimentazione di nuove tecniche hardware e software;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 12 - Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata quadriennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - i compiti e le attività del Servizio sono quelli previsti dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.
4. Il Servizio esplica i propri compiti ed attività in collaborazione con le figure professionali previste nel successivo art. 13.

Art. 13 – Salute e Sicurezza

1. La sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, prevista dal decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, è affidata ad esperti qualificati.
La sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, prevista dal decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, è affidata a medici autorizzati e/o competenti.
2. Le attività di medicina del lavoro previste dal D.P.R. n. 303/1956, dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre normative di tutela sanitaria in vigore, sono svolte dal medico competente.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento può essere modificato od integrato, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN.
2. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data definita nella deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN.

